



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE

D.ssa Maria Mandalà

ma.mandala@comune.palermo.it

DIRIGENTE PROPONENTE

D.ssa Maria Mandalà

Dirigente Responsabile TARI

ma.mandala@comune.palermo.it

Il Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue.

OGGETTO: Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 28/03/2023 e successiva Deliberazione di C.C. n. 32 del 28/04/2023 – Ulteriori modifiche.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2023 è stato approvato il regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art.1 commi186-205 della Legge n.197/2022;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2023, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 30/03/2023, sono state apportate le dovute modifiche al suddetto atto deliberativo;

CONSIDERATO che da ulteriori approfondimenti del regolamento in questione sono emerse talune criticità che se non adeguate rischiano di compromettere l'interesse generale all'accesso alla definizione, nonché quello dell'Amministrazione ad evitare difficoltà in sede di applicazione della stessa;

VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale trasmesso con nota prot. n. 741898/2023 del 16/06/2023 (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

PROPONE

1. di apportare al regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 28/03/2023 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2023, le seguenti ulteriori modifiche:

All' **articolo 1**, dopo il comma 1, inserire il comma 2 "per quanto non espressamente regolamentato si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 197 del 29 dicembre 2022 all'art. 1, commi 186-205) e ss.mm.

All'**articolo 2**, comma 2, tra le parole "la TASI," e "la TARES" è aggiunto "la TARSU,".

L'**articolo 4** è modificato come segue.

Al comma 1, secondo periodo:

- dopo le parole "non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria adita" sono eliminate le parole "(pagamento ex 186 art. 1 L. n. 197/2022)";

- dopo le parole "in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado" è aggiunto "o di pendenza dei termini per la riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione".

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"c) il **100%** del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente".

Al comma 3, dopo le parole "di cui al precedente comma 2" è aggiunto "lett. a) e b)".

Alla fine del comma 4 è aggiunto:

"In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata".

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni. Ai fini della determinazione del valore della controversia vanno esclusi gli importi che non formano più materia del contendere al momento della presentazione della domanda, come avviene nel caso di giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate e di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte del Comune.".

Al comma 6, alle parole "La definizione agevolata" viene premesso:

"Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, di spettanza del Comune.".

L'**articolo 5** è modificato come segue.

Al comma 2:

- dopo le parole "Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023 e" sono eliminate le parole "con il pagamento degli importi dovuti, o";

- dopo le parole "con il versamento della prima rata, entro la medesima data del 30 settembre 2023." sono aggiunte le parole "In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15-ter del DPR n. 602/1973.".

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"4. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

5. Gli effetti della definizione agevolata, perfezionata come previsto dal presente Regolamento, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento."

All'**articolo 6**, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del successivo art. 7, comma 3, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 1.".

Il Modello *“Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”* viene modificato come segue:

Nel Quadro *“TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA”*:

- dopo le parole *“90% del valore della controversia (in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado)”* vengono aggiunte le parole *“o di pendenza dei termini per la riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione”*;
- dopo le parole *“Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare.”* le parole *“40% del valore della controversia (in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado)”* e *“15% del valore della controversia (in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado)”* sono sostituite dalle parole *“40% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado); 15% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado); 100% del valore della controversia (in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia),”*;
- prima delle parole *“Nel caso di ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”* sono aggiunte le parole *“Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo: nessun importo dovuto (qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata)”*.

Nel Quadro *“DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO”*:

- le parole *“dal 1° luglio 2023”* sono sostituite dalle parole *“dalla data del versamento della prima rata”*.

Le istruzioni, nella parte relativa alla compilazione del quadro *“Tipologia definizione agevolata”*, sono modificate come segue:

- dopo le parole *“90% del valore della controversia (in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado)”* vengono aggiunte le parole *“o di pendenza dei termini per la riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione”*;
- dopo le parole *“Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare.”* le parole *“40% del valore della controversia (in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado)”* e *“15% del valore della controversia (in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado)”* sono sostituite dalle parole *“40% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado); 15% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado); 100% del valore della controversia (in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia)”*.

Nella TABELLA CODICI TRIBUTO la parola *“TAR”* viene sostituita con le parole *“TARES/TAR”*.

2. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto;
3. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Mandalà
Firmato digitalmente

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Capo Area proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Mandalà
Firmato digitalmente

Il Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE CAPO AREA
D.ssa Maria Mandalà
Firmato digitalmente

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL DIRIGENTE CAPO AREA
D.ssa Maria Mandalà
Firmato digitalmente

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE
On. Avv. Maria Carolina Varchi
Firmato digitalmente

1. **All.** Regolamento definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti modificato;
2. **All.** Schema di domanda e linee guida modificato;
3. **All.** Atto di indirizzo Assessoriale prot. n. 741898/2023 del 16/06/2023.